



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 22 del 08 Gennaio 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara FR FOLGORE CASALI DEL MAN = F.C. MONTALTO UFFUGO del 11.01.2026

La gara a margine, per indisponibilità di campo verrà disputata sul campo COMUNALE APRIGLIANO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

Modifiche al programma gare

Gara SARACENA = SAN PIETRO 2011 del 10.01.2026

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata alle ore 15:00

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 10 Giornata - A			
CITTA DI APRIGLIANO	- AUDACE SAN MARCO	2 - 0	



3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 08.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 1/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MERLI LUIGI FRANCESCO (AUDACE SAN MARCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TAVERNA MAURO (CITTA DI APRIGLIANO)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 21/12/2025

gara del 21/12/2025 FR FOLGORE CASALI DEL MAN - LONGOBARDI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

VISTO il ricorso ritualmente depositato dalla società ASD Longobardi Calcio;

VISTA la delibera del G.S.T. con la quale veniva fissata la pronuncia alla data del 07/01/26 e verificata la rituale comunicazione effettuata nei confronti delle società interessate;

CONSIDERATO che le parti hanno depositato memorie nei termini consentiti;

LETTI gli atti ufficiali relativi alla gara oggetto di reclamo;

Osserva

La società ASD Longobardi Calcio proponeva ricorso avverso l'esito della gara disputata contro la società FR Folgore Casali del Manco, deducendo la posizione irregolare del calciatore Bruzzese Giorgio.

Dagli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Tesseramento, è emerso che il calciatore indicato nel ricorso risultava regolarmente tesserato per la società FR Folgore Casali del Manco con decorrenza dal 19.12.2025. Pertanto poteva prendere parte al giuoco e il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

P.Q.M.

1. Respinge il ricorso proposto dalla società Belvedere Calcio, confermando il risultato ottenuto sul campo FR Folgore Casali del Manco - ASD Longobardi Calcio 2 -0;
2. Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società ricorrente.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini